

**PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE DEL FOCOLAIO DI XYLELLA
FASTIDIOSA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA**

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva CE n. 2000/29 dell'8 maggio 2000 'concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità'

D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della *Xylella fastidiosa* e successive modifiche e integrazioni

Decisione (UE) 2017/2352 e Decisione (UE) n. 2018/1511 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e che prevedono ulteriori prescrizioni atte preservare le aree indenni dalla introduzione e diffusione del batterio;

Decreto MiPAAF del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che contiene in allegato il Piano di emergenza nazionale per la gestione di *Xylella fastidiosa* e le Linee guida sul monitoraggio e il campionamento di specie vegetali in zone indenni;

Decreto MiPAAFT del 5 ottobre 2018 che modifica il Decreto del 13 febbraio soprarichiamato in particolare per quanto riguarda le linee guida per il contenimento degli insetti vettori nelle zone delimitate per *Xylella fastidiosa*;

DGR n. 475 del 9/5/2017 relativa al Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia che approva anche il Piano di monitoraggio e sorveglianza per rilevare l'eventuale presenza in Toscana del patogeno *Xylella fastidiosa*;

2) INTRODUZIONE

Il presente 'Piano di azione' è redatto in base a quanto previsto dalla normativa unionale, nazionale e regionale, In conformità a quanto stabilito all'articolo 16 della citata decisione CE n. 2000\29

Il Piano ha la finalità di definire le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio nella zona cuscinetto e delle misure di eradicazione nelle zone infette (zone focolaio), in modo da garantire una risposta rapida, efficace e coordinata al primo ritrovamento del patogeno *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Toscana.

Nel 2018 l'attività di monitoraggio che si è svolta sul territorio regionale ha infatti portato all'individuazione di alcune piante infette in Comune di Monte Argentario in località vicine all'abitato di Porto Santo Stefano.

La Toscana è sempre stata considerata una regione ad alto rischio in base alla sua posizione geografica. Risulta infatti baricentrica rispetto ai focolai di Xf presenti in Corsica, nella regione PACA della Francia, in Spagna, nelle isole Baleari e in Puglia e a seguito del grande movimento di merci, persone e mezzi di trasporto provenienti dalle zone infette.

Al fine di verificare lo stato fitosanitario del territorio regionale, dal 2014 fino ad oggi sono state svolte specifiche campagne annuali di monitoraggio finalizzate all'individuazione di eventuali focolai di *Xylella fastidiosa* (Xf) e dei suoi vettori.

In particolare le attività di controllo fitosanitario (esame visivo e prelievo campioni) si sono svolte nelle aree potenzialmente a maggior rischio individuate al paragrafo 2) dell'allegato A della Delibera G.R. n. 475/2017 fra cui i punti di entrata (porto di Livorno, aeroporto di Pisa) e i punti di transito (aeroporti di Firenze e Grosseto, interporto di Prato, porti passeggeri di Livorno, Piombino, Porto Santo Stefano, Carrara) e aree circostanti.

Le informazioni di base sul patogeno e sugli insetti vettori sono riportate negli allegati al Decreto MiPAAF 13 febbraio 2018, l'elenco delle piante specificate note per essere sensibili al batterio è riportato nell'allegato I al suddetto Decreto e, ai sensi delle Decisioni UE 2015/789 e successive modifiche e integrazioni, la lista aggiornata delle specie ospiti è consultabile nella banca dati della Commissione europea all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.

3) DELIMITAZIONI

La sottospecie multiplex del batterio *Xylella fastidiosa* rinvenuto in Toscana attacca un gran numero di specie vegetali; dal punto di vista normativo, si parla di piante ospiti¹ e di piante specificate² ed il numero delle prime e delle seconde è in continuo aumento a seguito dei ritrovamenti di nuove specie attaccate da Xf.

Le delimitazioni previste dal citato DM 13/2/2018 sono le seguenti:

a) *la zona infetta comprende tutte le piante che risultano* contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime;

b) *la zona cuscinetto comprende un raggio di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata.*

La delimitazione è stabilita dal Servizio fitosanitario regionale sulla base delle risultanze delle indagini fitosanitarie svolte; può essere aggiornata sulla base di successivi rinvenimenti di focolai o dell'emergere di ulteriori elementi di interesse fitosanitario.

1 Ai sensi del DM 13/2/2018: *"vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerati nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili nel territorio dell'Unione all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie"*;

2 Ai sensi del DM 13/2/2018: *"piante ospiti e tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I al DM stesso"*;

4) ISPEZIONI NELLA ZONA CUSCINETTO

Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di *Xylella fastidiosa*. Devono essere effettuate ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto.

Nella zona cuscinetto larga 1 km intorno alla zona infetta: vengono effettuate ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. In caso di assenza di piante sintomatiche, deve essere comunque prelevato almeno un campione *random* da una pianta ospite per singola sottomaglia.

Nella restante zona cuscinetto larga 4 km: vengono effettuate ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. In caso di assenza di piante sintomatiche, deve essere comunque prelevato almeno un campione *random* da una pianta ospite per singola maglia.

Contestualmente all'attività di ispezione sui vegetali, nelle stesse zone si procede al monitoraggio degli insetti vettori (*Philaenus spumarius*, *Cicadella viridis*, *Neophilaenus campestris*, *Euscelis lineolatus* e altri emittenti appartenenti alle seguenti famiglie: *Aphrophoridae*, *Cercopidae*, *Cicadellidae*) agenti della trasmissione del batterio *Xylella fastidiosa* con campionamento e analisi di laboratorio.

5) MISURE DI ERADICAZIONE NELLA ZONA INFETTA

Il Servizio fitosanitario regionale, ai sensi dell'art 9 del D.M. del 13 febbraio 2018, dispone le seguenti misure di eradicazione nella zona infetta:

1. entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato dispone e controlla la rimozione immediata di:

- a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
- b) piante infette dall'organismo specificato;
- c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.

Gli interventi di rimozione delle piante sono a cura dei proprietari/possessori dei terreni su cui si trovano o, in alternativa, del Servizio fitosanitario regionale o di suoi incaricati.

2. la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui punto 1, *in situ* o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta. In alternativa all'estirpazione può essere fatto un taglio al colletto della pianta e la successiva devitalizzazione delle radici e del colletto con prodotti fitosanitari a base di Fluroxipir meptil puro + Triclopir trietilammonio puro.

Gli interventi di distruzione delle piante sono a cura dei proprietari/possessori dei terreni su cui si trovano o, in alternativa, del Servizio fitosanitario regionale o di suoi incaricati.

3. il campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31.
4. l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori prima della rimozione delle piante di cui al punto 1. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

Se necessario, il Servizio fitosanitario regionale dispone l'adozione di misure tese ad affrontare qualsiasi situazione o comportamento impeditivi e dilatori delle procedure di eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile. Data la delicatezza della situazione in caso di comportamenti impeditivi e dilatori deve essere valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale³.

Il Servizio fitosanitario regionale inoltre effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati ai Servizi fitosanitari regionali competenti rispettivamente per il territorio dal quale provengono le piante in questione, per il territorio attraversato, nonché per il territorio in cui tali piante sono entrate, informando anche il Servizio fitosanitario centrale.

Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM⁴ n. 9 e applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

6) CONTROLLO SPOSTAMENTO PIANTE

E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata. (art. 12 DM 13/2/2018)

E' vietato il prelievo e il trasporto al di fuori delle zone delimitate di qualsiasi porzione vegetale di piante specificate e il trasporto/spostamento di insetti vettori che possono trovarsi su porzioni vegetali. Date le modalità di diffusione di *X. fastidiosa* su esposte, risulta evidente che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo, attraverso mezzi indiretti come:

- indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o giardini;
- mezzi meccanici di trasporto.

Pertanto nelle zone delimitate è necessario assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di allontanarsi o di risalire sul mezzo di trasporto."

3 Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni.

4 INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES

È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

8) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata.